



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 30.09.2019

Info/112(R)/09.19/GIURISPRUDENZA: uso agronomico del digestato

<p>GIURISPRUDENZA SOTTOPIRODOTTO: IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA SULL'USO AGRONOMICU DEL DIGESTATO</p>

Il Consiglio di Stato si è pronunciato, con la sentenza 6093/2019, del 4 settembre scorso ha condivisola scelta del Ministero dell'Ambiente di ammettere l'utilizzo agronomico del digestato solo materiali il cui impiego risulta privo di rischi ambientali come previsto nel **decreto ministeriale 25 febbraio 2016** recante *“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”*.

Il TAR Lazio, su ricorso di un'azienda produttrice di biodiesel, aveva annullato il sopracitato d.m. 25 febbraio 2016, nella parte in cui *preclude* l'uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui vegetali; il Ministero dell'Ambiente si è appellato al Consiglio di Stato il quale ha annullato la sentenza di primo grado, ritenendo **lecito e ragionevole** il decreto ministeriale impugnato, in quanto: *“Le attività connesse, per essere riconducibili all'ambito agricolo, devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo e devono riguardare prevalentemente prodotti propri”*.

Secondo il Consiglio di Stato nel caso specifico il TAR non aveva preso in considerazione i possibili rischi derivanti dalla provenienza del materiale vegetale da cui deriva la glicerina grezza.

Sebbene la normativa europea (direttiva 2008/98/CE) promuova il riciclaggio dei rifiuti, sollecitando il massimo sfruttamento delle risorse nonché la riduzione dei rifiuti ed il loro recupero/riciclaggio, il Consiglio di Stato ritiene che la qualificazione come sottoprodotto di un residuo necessita particolare cautela e presuppone la verifica della sussistenza delle condizioni caso per caso: nel disciplinare l'utilizzo del digestato per fini agronomici è necessario quindi applicare il **principio di precauzione e prevenzione**, ammettendo i soli materiali per i quali l'impiego deve ritenersi sicuramente privo di rischi sotto il profilo ambientale e sanitario e, dunque, presuntivamente innocuo per l'ambiente e per la salute umana.

Per gli interessati in allegato la sentenza.